

SENT. 51/11



SENT. N.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

459/06
176/11 Rep

In composizione monocratica, in persona della Dott. ssa Carmen Manucra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 459 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006

~~██████████~~ nata a ~~██████████~~ il ~~██████████~~, residente in ~~██████████~~, Via ~~██████████~~ (C. F.: ~~██████████~~), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo REZZONICO, ed elettivamente domiciliata in Rho Largo Kennedy n. 1, giusta procura stesa a margine del ricorso in riassunzione depositato il 24 settembre 2009;

- attrice -

Contro

~~██████████~~ (C. F. ~~██████████~~), in persona dell'Amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. ~~██████████~~, ~~██████████~~, ~~██████████~~, ed elettivamente domiciliato in ~~██████████~~, ~~██████████~~ giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 aprile 2006;

- Convenuto -

OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale e nel merito: A) per tutte le motivazioni espresse nella narrativa dell'atto di citazione, dichiarare nulla ovvero annullare e, comunque, dichiarare illegittima e/o inefficace, la delibera assunta dall'assemblea del Condominio convenuto in data 18.1.06, al punto 2. dell'O.d.g., con ogni ulteriore conseguente pronuncia;

In via istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza 19.4.07, ammettere i capitoli di prova di cui alla memoria 6.2.07.

Respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie ex adverso già rigettate con ordinanza in data 19.4.07. Ammettere in subordine la prova contraria;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Salvis juribus."

Nell'interesse del Condominio convenuto, così si concludeva:

"Dichiarare decaduta la Sig. ra [REDACTED] dal proporre l'opposizione essendo avvenuta la notifica della citazione oltre il termine dei trenta giorni previsti dall'art. 1137 cc.

Nel merito respingersi la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale, accertata la soccombenza virtuale della Sig. ra [REDACTED] sia per quanto concerne il ricorso ex art. 700 cpc proposto dal Condominio e sia per quanto concerne le domande cui era preordinato l'accertamento tecnico preventivo, condannare la stessa a rimborsare al Condominio le spese sostenute sia per l'assistenza legale e sia per l'assistenza tecnica nella misura di €. 6.979,62=.

Condannare l'attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2006, la sig. ra [REDACTED] evocava innanzi il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, il Condominio [REDACTED] di [REDACTED] in persona del suo Amministratore *pro tempore*, affinché, effettuati i necessari ed opportuni accertamenti, verificata la sussistenza dei motivi di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia della delibera condominiale del 18 gennaio 2006, statuisse in accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe.

Premesso di essere proprietaria di una porzione immobiliare facente parte del convenuto complesso sito in [REDACTED], Via [REDACTED]

[REDACTED] l'attrice eccepiva la nullità della delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 18 gennaio 2006, con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno (*"revoca della delibera del 26/09/2005 limitatamente all'imputazione delle spese legali e di accertamento tecnico preventivo alla sig. ra [REDACTED]"*), laddove ripartiva *"...tra tutti i condomini (ivi compresa l'attrice) le spese sostenute dal Condominio per resistere ad un ricorso per A.T.P. promosso dalla stessa sig. ra [REDACTED] al fine di far accertare lo stato della guaina impermeabile delle terrazze e della rete di distribuzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento sottostante le suddette terrazze..."*

In particolare, a tal proposito, sottolineava come nell'ambito del detto procedimento per A. T. P., oltre ad essere emersi elementi a supporto della propria tesi circa il buono stato della guaina impermeabile, il Giudice all'uopo adito non avesse emesso alcuna statuizione sulle spese.

Pertanto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, impugnava la prefata delibera assembleare chiedendo che ne venisse accertata e dichiarata la nullità.

Con comparsa del 20.04.2006, si costituiva il convenuto Condominio che, per il tramite dei propri procuratori, contestava ogni

argomentazione avversaria, eccependo in via preliminare la decadenza dell'attrice dall'impugnazione, attesa la notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla delibera impugnata.

Nel merito, negava comunque la fondatezza della promossa impugnazione, insistendo sulla legittimità della delibera, e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento della soccombenza virtuale dell'attrice sia nel procedimento per A.T.P. che nel procedimento d'urgenza, con conseguente condanna della stessa alla totale refusione delle spese sostenute dal Condominio nei detti procedimenti.

Ebbene, queste, in estrema sintesi, le rappresentazioni offerte dalle parti alla cognizione di questo interprete, rappresentazioni di cui si va ad esaminare la fondatezza.


● *Dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione*

Parte convenuta, preliminarmente ad ogni altra difesa, eccepiva la decadenza dell'attrice dall'impugnazione *de qua* per averla proposta oltre il termine di gg. 30 dalla data di emissione della delibera censurata.

L'eccezione va disattesa.

Ed invero, dal semplice esame delle relate di notifica si evince come l'atto di impugnazione della delibera di cui trattasi fosse stato consegnato agli Ufficiali giudiziari, affinché procedessero alla relativa notifica, sin dal 16 febbraio 2006, ovvero assolutamente entro il termine all'uopo previsto dalla legge.

Come noto, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi a seguito delle pronunzie n. 477/02 e 28/04 della Corte Costituzionale, la notifica, per il soggetto notificante, si perfeziona con la mera consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, principio che applicato al caso di specie non potrebbe che condurre alla



rassegnata conclusione circa la tempestiva proposizione dell'impugnazione.


● Della nullità della delibera relativa al punto 2) dell'ordine del giorno - Verbale assembleare 18 gennaio 2006

Parte attrice assume la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della delibera assunta in data 18 gennaio 2006, in relazione alla questione di cui al punto 2) dell'ordine del giorno, laddove l'Assemblea dei condomini approvava la ripartizione tra tutti i condomini – compresa la ██████████ – le spese relative al procedimento per A. T. P., promosso dall'attrice nei confronti del condominio.

L'assunto dell'attrice è fondato.

Invero, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui deve essere dichiarata nulla la delibera condominiale nella parte in cui pone anche a carico del condomino dissenziente o assente, le spese vive sostenute per le azioni giudiziarie pendenti in procedimenti vertenti tra questi e il Condominio¹.

L'assemblea di condominio, infatti, non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, *in toto* come *pro quota* millesimale, divieto che rappresenta il principio informatore in materia di comunione e condominio, secondo cui le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili.



¹ Cfr. Tribunale Larino, 08 gennaio 2009 in Redazione Giuffrè 2009);

Così si è espressa la giurisprudenza, tanto di merito² quanto di legittimità che, *ex plurimis*, con la recente pronunzia n. 24696 del 06 ottobre 2008, ha ribadito che il potere ripartitorio dell'assemblea non può andare oltre quanto disposto dalla legge, per cui, ove l'assemblea ripartisca le spese in base a criteri diversi da quello improntato sulle quote (o carico di un solo condomino) agisce al di fuori delle sue competenze, e la delibera conseguente non potrebbe che essere radicalmente nulla.

La questione, in realtà, coinvolge tutte le ipotesi delle cd. "spese individuali", ovvero spese riconducibili, di fatto, a determinati condomini ma da questi ultimi non espressamente accettate – quali, appunto, le spese di cui si discute, per pareri legali e perizia tecnica – che il Condominio ha ritenuto di affrontare approvandole specificamente in sede assembleare.

In sintesi, ~~X~~ ogni qualvolta l'amministratore sostenga spese nell'interesse del condominio (legali, tecniche, di manutenzione etc...), spese che siano imputabili a comportamenti illegittimi - ovvero asseritamente tali - di singoli condomini, detti costi permarranno a carico della comunità condominiale che li ha direttamente autorizzati, e la relativa ripartizione dovrà quindi seguire il principio millesimale, fatta salva autonoma azione giudiziaria diretta al risarcimento del danno nei confronti dei predetti condomini .

² Cfr. Tribunale Torino, sent.n.7005/09 depositata in data 14 ottobre 2009 "... In caso di liti tra singoli condomini e condominio, infatti, si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno promosso la lite le spese sostenute dal Condominio per resistere in giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 13 aprile 1989 in Arch. locazioni 1990, 80).² Tale delibera è affetta da nullità e non da mera annullabilità ed è, quindi, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, comma 1 c.c."

In definitiva, in nessun caso, la spesa corrispondente ad attività svolta nell'interesse del Condominio che, come nel caso di specie, si trova a resistere all'azione di un singolo condomino, potrà essere posta unilateralmente ed arbitrariamente dall'assemblea, a carico del detto condomino che ha dato luogo alla detta spesa, salva una pronuncia di un Giudice in tal senso. X

Pertanto, la decisione con la quale l'assemblea ha posto a carico dell'attrice le spese sostenute per la procedura di A. T. P. dalla stessa attivata, deve ritenersi nulla in quanto assunta in violazione dei prefati principi: nel caso in questione, infatti, è pacifico che non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte della [redacted] nè l'addebito della spesa in capo alla stessa poteva essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto.

•Della domanda riconvenzionale del Condominio

Il Condominio, oltre al rigetto dell'impugnazione proposta dall'attrice, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della stessa al pagamento delle spese tutte dallo stesso sostenute "...sia per l'assistenza legale sia per l'assistenza tecnica ..." resesi necessarie per resistere alle iniziative processuali dalla medesima assunte.

Ed invero, il convenuto lamentava la circostanza che l'attrice, pur avendo votato "...favorevolmente sia per quanto concerne l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimento del terrazzo e dell'impianto di riscaldamento e sia per quanto concerne l'approvazione della ripartizione delle spese.... ..pur senza mai impugnare nei termini la delibera del 20/5/04... ""³, avesse poi ritardato l'esecuzione dei lavori impedendo la prosecuzione degli stessi" ...tant'è che il Condominio è stato costretto a proporre il ricorso ex art. 700 di cui fa cenno la sig.ra [redacted] nell'atto introduttivo... ""⁴

³ Cfr. comparsa di costituzione Condominio, pag. 4;

⁴ Cfr. comparsa di costituzione Condominio, pag. 4;

Finalità dell'attrice, a detta del convenuto, sarebbe stata strettamente connessa al piano di riparto delle spese di tale intervenuto manutentivo, ovvero l'intenzione della stessa di non provvedere alla contribuzione alle stesse così come già deliberata, finalità asseritamente perseguita dalla ██████████ con la proposizione del procedimento per A.T.P.

Ciò premesso, ritenendo che detto procedimento, instaurato a mesi dalla delibera non impugnata di approvazione dei lavori, successivamente alla individuazione dell'impresa che ne avrebbe dovuto curare l'esecuzione, a lavori già iniziati, oltre che ingiustificato, avesse esposto il condominio al duplice rischio di infiltrazioni – di fatto concretamente verificatosi, essendo il tetto per gran parte "scoperto" – e di differimento dell'attivazione dell'impianto di riscaldamento, invero necessaria stante l'approssimarsi della stagione invernale, chiedeva che tutte le spese affrontate sia per resistere all'ATP che per promuovere procedimento d'urgenza, venissero tutte poste a carico dell'attrice che le aveva determinate.

Esaminiamone la fondatezza.

Come noto, la disciplina delle spese del processo civile è contenuta in un *corpus* normativo generale compreso nel codice di procedura civile agli artt. 90 e ss. ed in varie altre norme, collocate all'interno dello stesso codice di rito o nel codice civile o in leggi speciali, in relazione ai singoli provvedimenti o specifiche materie.

Le scelte di fondo del nostro sistema codicistico (artt. 90 – 97) possono essere sintetizzate nel principio secondo cui chi agisce in giudizio deve anticipare i costi del processo e soltanto al termine della lite la parte vittoriosa avrà diritto di ripetere da quella soccombente le spese sostenute, salvo quelle eccessive e/o superflue, ovvero derivanti dalla trasgressione dei doveri di lealtà e probità, salva altresì l'esistenza di giusti motivi di compensazione.

L'art. 90 c. p. c. disciplina, appunto, il regolamento provvisorio delle spese in attesa che si sappia chi ha ragione e chi torto, e va posto in relazione con i successivi art. 91, 92 e 95 che invero dettano le regole per la distribuzione definitiva del relativo carico, trovando applicazione ad ogni tipo di processo (processo di cognizione, esecuzione, in forma contenziosa o meno, indirizzato all'emanazione di provvedimenti definitivi o cautelari, con eccezione del processo del lavoro e innanzi il Giudice di Pace).

In definitiva, prima del momento della decisione, le spese devono essere sopportate da chi vi ha dato causa ("*ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo, quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal Giudice..*")

La provvisoria anticipazione, ai sensi dell'art. 310 c. p.c. – richiamato dall'art. 632 c.p.c. per il procedimento di esecuzione – diventa carico definitivo se il processo si estingue.

Ciò posto in via generale, veniamo più specificatamente ai procedimenti di natura cautelare.

Come noto, tali procedimenti si caratterizzano per la loro provvisorietà e strumentalità, essendo direttamente collegati ad un futuro giudizio di merito nel quale la pretesa fatta valere in via urgente (e pertanto sommaria) innanzi il Giudice della cautela, troverà compiuto accertamento e definizione secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione.

Da ciò consegue, in via del tutto generale, l'opportunità che la statuizione sulle spese del giudizio cautelare sia adottata dal Giudice che definisce il procedimento di merito e ciò sia nell'ipotesi in cui la tutela cautelare sia chiesta "*ante causam*" cioè prima dell'inizio del giudizio di merito che, a maggior ragione, nell'ipotesi di istanza

cautelare formulata in corso di causa, in cui il giudizio di merito è già in corso ed il procedimento cautelare vi si inserisce.

Tanto, assolutamente conforme ai principi generali in tema di regolamentazione delle spese, riguarda unicamente il caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Solo in tale evenienza, infatti, il legislatore impone alla parte che ha ottenuto il provvedimento favorevole di iniziare il giudizio di merito, pena l'inefficacia della tutela concessa ; in ipotesi di rigetto, invero, il giudizio di merito appare come soltanto eventuale e del tutto autonomo rispetto a quello cautelare, con la conseguente necessità che il giudice che definisce il giudizio cautelare provveda sulle relative spese.

Differente soluzione è data dalla giurisprudenza per la particolare ipotesi di definizione del procedimento cautelare per cessazione della materia del contendere, come non di rado accade nel caso di spontanea attuazione da parte del resistente del provvedimento richiesto.

Parte dei Giudici di merito ha asserito l'inammissibilità in tale ipotesi della domanda di liquidazione delle spese di lite, mentre altra parte ha sostenuto la necessità di applicare anche in tali casi i principi elaborati in *thema* di soccombenza virtuale.

In tal senso si espressa altresì la Suprema Corte che intervenuta sulla questione sebbene precedentemente alla novella del 2005, ha puntualizzato che il giudice in tali evenienze debba "*..provvedere sulle spese di lite atteso che detta ordinanza definisce il procedimento cautelare, applicando il principio della soccombenza potenziale da verificare sulla base di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda e delle relative eccezioni..*"(cass.94/7847).

Tanto premesso veniamo alla specie in esame, e segnatamente alla regolamentazione delle spese sopportate dal Condominio in

relazione al procedimento di ATP e ex art. 700 c.p.c. di cui lo stesso chiede la rifusione.

Come noto, il procedimento per ATP è strumento di istruzione preventiva, ovvero procedimento in virtù del quale il mezzo istruttorio viene assunto prima dell'inizio del giudizio di merito cui si riferisce, o comunque prima che il Giudice di detto giudizio lo abbia ammesso, ed è attivabile ove ricorrano condizioni di urgenza, quali ad esempio il pericolo di deperimento o alterazione delle prove, la possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze, la necessità di provvedere alla sistemazione ed al ricondizionamento dei luoghi e/o dei macchinari, ovvero la necessità di effettuare interventi di qualsiasi tipo, che consentano il ripristino con urgenza dello status quo ante o comunque l'eliminazione della situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità che si è venuta a creare in seguito all'evento contestato.

Caratteristica principale di tali procedimenti, infatti, è la loro provvisoria indipendenza dal giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova che, invero, dovrà essere compiuto in modo autonomo dal giudice di merito.

Fino a poco tempo fa l'ATP, in quanto procedimento d'urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite.

La sua funzione era infatti limitata alla pura acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, tesi a documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari coinvolti, senza entrare nel merito delle questioni tecniche, senza ricercare le cause degli eventi né la definizione delle responsabilità o delle corresponsabilità delle parti

interessate, né tanto meno era consentito al CTU di esprimere giudizi, azzardare ipotesi o osservazioni personali, né ricostruzione dei fatti e degli eventi, che potessero in qualche modo configurarsi come un'indebita ingerenza in fatti e in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori.

In estrema sintesi, finalità dell'ATP era quella di una semplice *fotografia* redatta dal Consulente Tecnico incaricato, senza che lo stesso potesse in alcun modo intervenire apportando il proprio contributo professionale di idee, di interpretazioni o di giudizio. Il nuovo testo approvato con Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80 - applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 - ha apportato modifiche alla vigente normativa in materia processuale civile, tra cui figura anche una modifica all'ATP, conferendo al CTU nominato un incarico molto più ampio, per molti versi paragonabile al compito che veniva normalmente assegnato in sede di procedimento di merito.

Ciò premesso, l'accertamento di cui si discute, promosso nell'ottobre 2004, e quindi soggetto *ratione temporis* alla disciplina previgente la novella del 2005, consta di una mera descrizione dello stato dei luoghi, "una *fotografia*" degli stessi che la parte ricorrente avrebbe potuto utilizzare come prova delle proprie ragioni nell'eventuale instaurando giudizio di merito, giudizio invero non instaurato da nessuna delle parti.

Ciò premesso, attesa la funzione del procedimento instaurato dall'attrice, di mera acquisizione della prova, non essendo lo stesso stato seguito dall'instaurazione del relativo giudizio di merito - instaurazione che competeva a ciascuna delle parti, tanto ai fini della valutazione di tali risultanze ma anche sol al fine della regolamentazione delle relative spese - mancando una parte

soccombente, la regolamentazione delle relative spese seguirà il principio *ut supra* richiamato dell'anticipazione, rimanendo le stesse a carico di ciascuna parte.

Per l'effetto, la domanda spinta dal Condominio ai prefati sensi non può essere accolta.

Parimenti dicasi per le spese affrontate per la promozione del procedimento d'urgenza che si sarebbero dovute richiedere direttamente al giudice della cautela, contestualmente all'ordinanza di cessazione della materia del contendere.

Ed invero, l'unanime dottrina processualcivilistica, la giurisprudenza di merito nettamente maggioritaria (cfr. Trib. Napoli 5/7/2000, Trib. Catania 21/12/1999, Trib. Milano 2/6/1998, Trib. Roma 9/2/1995; *contra* la sola Trib. Milano 2/7/2001) e la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9766/2001 e Cass. n. 2161/1997) hanno chiarito che, *quoad effectum* relativamente alla pronuncia in tema di spese, la statuizione

relativa alla cessazione della materia del contendere è equiparabile alla pronuncia di rigetto di cui all'art. 669 *septies* c.p.c., non già alla pronuncia di accoglimento di cui all'art. *octies* c.p.c..

Ne consegue che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda cautelare, il Giudice deve, con la stessa ordinanza, provvedere anche sulle spese di lite, alla stregua del principio della soccombenza virtuale, e non già concedere i termini per la prosecuzione della causa nel merito, riservando in tale sede la statuizione sulle spese.

Riservare ad un successivo giudizio la regolamentazione sulle spese, del resto, costringerebbe il ricorrente ad una defatigante nuova iniziativa giudiziaria, facendo altresì lievitare oltre modo le spese di lite.

Pertanto, pur cessata la materia del contendere in ragione della comunicata disponibilità dell'attrice alla prosecuzione dei lavori -

come si evince chiaramente dai contenuti delle missive scambiate tra i procuratori delle parti – il convenuto per vedersi riconosciuti gli esborsi sino a quel momento patiti per l'attività difensiva posta in essere asseritamente in ragione della condotta della [REDACTED] avrebbe dovuto richiedere al medesimo Giudice della cautela, unico deputato alla valutazione dei presupposti di ammissibilità e fondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c., che con la medesima ordinanza definitiva si pronunciasse anche in punto spese, delibando il fondamento della domanda e la sussistenza dei presupposti di legge (*fumus boni iuris periculum in mora*) secondo il principio della cd. "soccombenza virtuale".

Quanto agli atti - segnatamente i contenuti della missiva del procuratore del Condominio trasmessa al difensore avversario, datata 25 ottobre 2004 - invero, rivela l'estinzione della procedura d'urgenza per inattività della parte, avendo il Condominio rinunciato alla propria iniziativa processuale, una rinuncia in virtù della quale, in forza del richiamato principio, le spese non potranno che rimanere a carico di chi le ha anticipate.

La domanda riconvenzionale, anche sotto tale profilo non può dunque trovare alcun riconoscimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così decide:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Condominio [REDACTED] [REDACTED] dichiara la nullità della delibera

assembleare del 18 gennaio 2006, con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, per le ragioni meglio precisate nella parte motiva;

- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 473,52# per spese, €. 3055,00# per diritti ed €. 4.550,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Sentenza esecutiva.

Rho, 01 dicembre 2010

IL CANCELLIERE
Rosanna Spiera



Il Giudice onorario
Dott. ssa Carmen Manucra

FATTO AVVISO
TELEFONICO
IL 18/12/10
DA

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
ROSANNA SPIERA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE DISTRETTUALE DI RHO
DEPOSITATO PER
Rho, 18/12/10
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
ROSANNA SPIERA

